

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, ordinanza n.398/2002. (Presidente: N. Marvulli; Relatore: M. Battisti). (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2002)

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi signori Magistrati:

Presidente: dott. Nicola MARVULLI

componenti: Pasquale TROJANO, Amedeo POSTIGLIONE, Torquato GEMELLI, Mariano BATTISTI (Rel.), Giorgio LATTANZI, Pietro Antonio SIRENA, Giuliana FERRUUA, Giovanni CANZIO.

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

Sui ricorsi proposti da:

Berlusconi Silvio, nato a Milano il 29 settembre 1936 imputato nel processo n. 879/2000 R.G. Trib. (n. 11749/1997 R.G.N.R., c.d. "SME-Ariosto") pendente davanti alla I sez. penale del Tribunale di Milano, difeso dagli avv.ti Niccolò Ghedini del foro di Padova e Gaetano Pecorella del foro di Milano;

Previti Cesare, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, imputato, oltre che nel processo n. 879/2000, nel processo n. 1600/2000 R.G. Trib. Milano (nn. 7806/1998 e 11343/1999, cc.dd. "IMISIR" e "Lodo-Mondadori") pendente davanti alla IV sez. penale del Tribunale di Milano e difeso dagli avv. Angelo Alessandro Sammarco del foro di Roma e dall'avv. Giorgio Perroni del foro di Roma sostituito processuale dell'avv. Michele Saponara del foro di Milano;

Verde Filippo, nato a Napoli il 5 aprile 1928 imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Renato Borzone del foro di Roma;

Pacifico Attilio, nato ad Avellino il 13 aprile 1933 imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Francesco Patanè del foro di Roma;

Rovelli Primarosa Battistella, nata a Milano il 16 novembre 1933 e Rovelli Felice nato a Milano l'11 maggio 1959; imputati nel processo n. 1600/2000, difesi dall'avv. Corsio Bovio del foro di Milano;

Squillante Renato, nato a Napoli il 15 aprile 1925, imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Giovanni M. Dedola del foro di Milano; Squillante Mariano, nato a Napoli il 7 giugno 1953, Squillante Fabio, nato a S. Giorgio Ionico il 20 maggio 1957 e Savtchenko Olga, nata in Russia il 14 febbraio 1963; imputati nel processo n. 879/2000, difesi dall'avv. Valerio Spigarelli del foro di Roma;

Acampora Giovanni, nato a Bari il 16 marzo 1945, imputato nei processi n. 6207/00 R.G. Trib. (stralcio, a seguito di giudizio abbreviato, dal processo n. 1600/2000) e n. 1600/2000, definito, il primo, con sentenza di condanna, appellata, emessa in data 20 luglio 2001 dal Tribunale di Milano e difeso dall'avv. Dario Andreoli del foro di Roma;

Metta Vittorio terzo interessato, difeso dall'avv. Francesco Pettinari del foro di Roma;

Parti civili:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato in persona del vice avvocato generale Paolo Di Tarsia Di Belmonte del foro di Roma;

San Paolo IMI S.p.a., difeso dall'avv. Paolo Barraco del foro di Roma;

C.I.R. difeso dall'avv. Giuliano Pisapia del foro di Milano.

Visti gli atti;

Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere dott. Mariano Battisti; con l'intervento del p.m. nella persona dell'avv. gen. dott. Antonio Siniscalchi;

### **Ritenuto in fatto**

Nell'udienza, dinanzi a queste Sezioni Unite, l'avv. Angelo Alessandro Sammarco, difensore di Cesare Previti e l'avv. Gaetano Pecorella, difensore di Silvio Berlusconi, nel richiedere l'accoglimento delle richieste di remissione, hanno eccepito, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra i presupposti della remissione, il "legittimo sospetto", per violazione della direttiva n. 17 dell'art. 2 legge delega n. 81 del 1987, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il procuratore generale, ad integrazione dalla requisitoria, con la quale aveva concluso per il rigetto delle richieste di remissione, ha chiesto, in subordine, che la questione di illegittimità costituzionale venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

### **Considerato in diritto**

1. - Queste Sezioni unite ritengono che la proposta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e rilevante.

I - Nell'abrogato codice di procedura penale, come è noto, la remissione del procedimento di merito era possibile, secondo quanto stabiliva l'art. 55, per gravi motivi di ordine pubblico o per "legittimo sospetto" e la direttiva n. 15 della legge delega, in data 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale disponeva, ripetendo, pressochè integralmente, il testo dell'art. 55, che il Governo prevedesse la remissione per gravi oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.

II - Nel Progetto del 1978 il legislatore delegato, nell'art. 52, riteneva di dare attuazione alla legge delega collegando la remissione non al "legittimo sospetto, ma a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili quando siano pregiudicate la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo".

III - La successiva legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - nella direttiva n. 17 contemplava, anch'essa, la remissione del processo per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e, nella Relazione al Progetto preliminare, la Commissione dava atto di avere "ampiamente dibattuto sulla disposizione in esame" e, in particolare, di avere "valutato l'opportunità di adottare la formulazione della direttiva 17 della legge-delega già suggerita dalla Commissione consultiva con riferimento all'art. 52 del Progetto del 1978 ed alla direttiva 15 della legge delega del 1974 per evitare il pericolo di "possibili contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge-delega e normativa delegata in una materia di alto rilievo politico e costituzionale".

"In esito alla discussione - proseguiva la relazione - si è tuttavia ritenuto di mantenere ferma la soluzione adottata nel Progetto del 1978, soluzione che vuole ovviare agli inconvenienti, segnalati in occasione dei lavori parlamentari relativi alla legge delega del 1974 e discendenti dall'adozione di formule generiche come quella dell'art. 55 c.p.p.". "Si è pertanto deciso: di non riprodurre il qualificativo "oggettivi aggiunto nella direttiva 17 a "gravi motivi di ordine pubblico" ma di specificare al massimo le situazioni che determinano la remissione; di evitare la dizione "ordine pubblico ponendo il fondamento dell'istituto nel pregiudizio alla "sicurezza o alla "incolumità pubblica ovvero alla "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo ; di ammettere lo spostamento della competenza solo quando anche gli organi amministrativi dello Stato abbiano fatto tutto il possibile per rimuovere le cause che lo determinano";

"È stata adottata, così, la stessa formula usata nel progetto del 1978 che collegava la remissione "a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili quando ne siano pregiudicate "la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di

determinazione delle persone che partecipano al processo stesso "; "Il testo è stato, però, modificato sostituendo alle parole "idonee a , le parole "tali da , ciò allo scopo di rendere più evidente la correlazione che deve sussistere, perchè si faccia luogo a rimessione, tra il pregiudizio alla sicurezza e alla incolumità pubblica ovvero alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e la turbativa allo svolgimento del processo".

2. - La Corte di cassazione, nel "Parere sul Progetto preliminare del codice di procedura penale", trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dalla Prima presidenza e dalla Procura generale in data 8 aprile 1988, osservava, quante, ai casi di rimessione indicati nell'art. 46, che "la formulazione della norma, che ha eliminato qualsiasi riferimento al "legittimo sospetto , sembra si ponga in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega che, invece, espressamente la prevede" e, dopo alcuni altri rilievi, concludeva che "all'adozione di una formula con specifiche indicazioni, che in definitiva può risultare anche riduttiva con esclusione di casi che invece vanno contemplati sembra preferibile l'adozione delle espressioni tradizionali, ormai ampiamente elaborate dalla giurisprudenza, semmai rendendo esplicito qualche concetto, come quello di "ordine processuale", e "in tal modo verrebbe rispettata la direttiva n. 17 della legge delega".

3. - La Relazione al Progetto definitivo del codice sottolineava, al riguardo, che "è rimasta immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla corte di cassazione che aveva ravvisato una violazione della delega nella eliminazione di "qualsiasi riferimento al legittimo sospetto : si è ritenuto, infatti, che la formulazione adottata, risultante da una meditata scelta del legislatore delegato, recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella interpretazione dell'art. 55 del codice vigente e segnalati dalla cassazione nel suo parere".

4. - Il legislatore delegato, dunque, se si è premurato di specificare i motivi di ordine pubblico nelle due oggettive situazioni di "sicurezza" e di "incolumità pubblica", ha adottato, quanto al "legittimo sospetto", la formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", già presente nel precedente Progetto del 1978, sul presupposto, dichiarato, che la formula comprendesse sia "il legittimo sospetto", sia "l'ordine processuale".

5. - Per rendersi conto se, aldilà delle intenzioni del legislatore delegato, la formula dell'art. 45 c.p.p. comprenda anche il "legittimo sospetto" e, quindi, per cogliere se la norma si presti a questa interpretazione - il che, ovviamente, renderebbe manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale - o se, invece, non la consenta, a meno che non si invadano spazi inaccessibili al giudice, è doveroso soffermarsi sulla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato della formula dell'art. 45, nella parte che qui interessa e della formula "legittimo sospetto".

6. - La dottrina, nel riflettere sulla formula dell'art. 45 c.p.p. "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", ha posto in evidenza che "la libertà di determinazione di cui all'art. 45 c.p.p. presuppone la possibilità del soggetto di pensare e comportarsi nel pieno delle proprie capacità cognitive e volitive" precisando che "la libertà di determinazione è un aspetto della libertà morale" e osservando che "nel codice di procedura penale è contenuta una espressione molto simile a proposito della "libertà morale della persona nell'assunzione della prova", vietando l'art. 188 l'utilizzazione di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione".

Ha chiarito, poi, che la "libertà di determinazione" allude non ad una generica alterazione della serenità ovvero dell'imparzialità delle persone che partecipano al processo, ma ad una vera e propria coartazione fisica o psichica, preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilità di scelta."

Ha aggiunto che "la più rigorosa formula prescelta dal legislatore sembra escludere che si possa far luogo a rimessione ove si temano meri condizionamenti di tipo psicologico in capo al giudice come nelle ipotesi in cui sussista, nell'ambiente processuale, un clima diffuso di solidarietà o di risentimento nei confronti dell'imputato, magari alimentato da un'insistente campagna di stampa, ma non concretantesi in specifiche forme di pressione sull'organo giudicante, tali da condizionarne

la libertà morale."

Ha riconosciuto, infine, che "generalmente si tende ad escludere che la libertà di determinazione si identifichi con la serenità o l'imparzialità".

7. - La giurisprudenza si è espressa, ripetutamente, negli stessi termini, affermando che "la formula del legislatore esclude che la libertà di determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e serenità, secondo il modello suggerito dalla giurisprudenza meno recente" (Cass., 23 febbraio 1998, Berlusconi ed altri; Cass., 8 aprile 1992, Casaglia), puntualizzando che il vigente codice ha ripudiato decisamente quella affermazione, che pur si rinveniva in parte della giurisprudenza precedente, secondo la quale l'istituto in parola rappresentava un rimedio residuale processuale a tutela dell'imparzialità del giudice (Cass., 8 aprile 1992, Casaglia), che "l'espressione "libertà di determinazione implica l'idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica" (Cass., 23 gennaio 1995, De Rosa), "preclusiva per coloro che intervengono nel processo, di ogni libertà di scelta" (Cass., 7 febbraio 1995, Sgarbi; Cass., 16 novembre 1993, Annacondia).

8. - Il significato, appena visto, della formula dell'art. 45 c.p.p. non è quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre attribuito alla formula "legittimo sospetto" nella interpretazione dell'art. 55 dell'abrogato codice di procedura penale.

I - Secondo autorevole dottrina del tempo, "la rimessione per "legittimo sospetto", prevista dall'art. 55 c.p.p., riguardava il caso in cui la situazione ambientale fosse tale da fare fondatamente prevedere che il giudice del luogo potesse giudicare non serenamente perchè sotto l'influenza dell'ambiente medesimo", sicchè, "se la situazione ambientale, riferita all'ordine pubblico, rilevava come pregiudizio della tranquillità pubblica o dell'ordine processuale, riferita al "legittimo sospetto rilevava, invece, come pregiudizio della serenità del giudice".

II - Per la corrispondente giurisprudenza il "legittimo sospetto" era il sospetto giustificato da una obiettiva situazione di fatto, di carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito "non imparziale e sereno del procedimento" (Cass., 19 novembre 1985, Laghi), il sospetto che potesse non esservi la certezza della imparzialità" o che "il concreto esercizio della funzione giurisdizionale potesse essere turbato" (Cass., 16 dicembre 1985, Costa), che si fosse in presenza di una situazione locale talmente grave da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che facessero sorgere il pericolo di una menomazione della sua imparzialità" (Cass., 24 marzo 1986, Corigliano; Cass., 8 maggio 1986, Mayer; Cass., 16 marzo 1987, Leonetti; Cass., 23 marzo 1988, Sipala), che "la situazione fosse tale da fornire la ragionevole certezza che il giudice naturale potesse, per effetto di influenze indebite, subire suggestioni ed essere menomato nella sua imparzialità di giudizio (Cass., 13 luglio 1988, Valitutti; Cass., 13 luglio 1988, Mattei; Cass. 15 aprile 1991, Astarita), che "la imparzialità e la serenità del giudice potessero venire seriamente incise e menomate" (Cass., 18 dicembre 1989, Piccione).

III - Ebbene, le affermazioni della dottrina e della giurisprudenza non consentono di nutrire dubbi sulla profonda differenza tra il significato ed il valore della formula "legittimo sospetto" e il significato ed il valore della formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo."

Il pregiudizio della "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo" è, invero, il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario. Il "legittimo sospetto" è, invece, il ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno e le parti a non essere, comunque, serene.

È, in altri termini, il ragionevole dubbio che assume rilievo anche nel caso in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere liberamente e ciò per la decisiva ragione che il processo deve svolgersi in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene anche se il grado di condizionamento della

loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla non serenità. IV - Ne consegue che la formula "legittimo sospetto" è, secondo la interpretazione datane dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza, innegabilmente più ampia della formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'accento sull'effetto che può scaturire dalla gravità della situazione locale, sul pericolo, cioè, che possano essere pregiudicate la imparzialità o la serenità, senza esigere che quell'effetto sia conseguenza, per le persone che partecipano al processo, della impossibilità di scegliere diversamente

La giurisprudenza - va opportunamente sottolineato - è così convinta della profonda differenza che esiste tra la formula "legittimo sospetto" e la formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, così convinta che, perchè si abbia pregiudizio della libertà di determinazione, occorra, come condizione imprescindibile che si sia in presenza di una coartazione psichica o fisica e che non basti che possa, comunque, dubitarsi della imparzialità o della serenità delle persone che partecipano al processo, che, dall'entrata in vigore del codice del 1989, in soli due casi - ed il fatto è non poco sintomatico - si sono ritenute sussistenti le condizioni per la rimessione del processo (Cass., 6 aprile 1993, Baietta; Cass., 29 novembre 1994, Cerciello) e in entrambi i casi la dottrina non ha risparmiato severe critiche alle relative decisioni, ritenendole, con giudizio pressochè unanime, non conformi al dettato normativo.

9. - La Commissione Consultiva, come si è accennato, nel parere critico espresso in ordine all'art. 52 del progetto del 1978 aveva richiamato l'attenzione proprio sulla maggiore ampiezza della formula "legittimo sospetto" obiettando che "il legittimo sospetto" richiesto dalla delega è, almeno sotto certi profili, concetto assai più ampio di quello di "libera determinazione delle persone che partecipano al processo : infatti, esso deve comprendere anche le ipotesi in cui i giudici, specialmente quelli non togati, possano essere prevenuti a causa di situazioni locali o ambientali, che tuttavia non si concretano in pressioni sulla loro libertà".

Ed è proprio la maggiore ampiezza della formula "legittimo sospetto", oltre che la convinzione che il legislatore delegato, nell'art. 45 del codice, non si è uniformato ai principi e ai criteri direttivi della legge delega, ciò che ha ispirato la riformulazione dell'art. 45 c.p.p. nella proposta di legge n. 1225, di iniziativa dei deputati Anedda e altri, presentata il 5 luglio 2001 e avente ad oggetto "modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in attuazione dei principi del giusto processo".

L'art. 6 di questa proposta prevede che si ha rimessione del processo di merito "quando per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di determinazione del giudice delle parti o dei testimoni" e nella relazione che accompagna la proposta la nuova formula viene spiegata, tra l'altro, con l'affermazione che "si è armonizzata la disciplina codicistica con il principio n. 17, di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la quale, inspiegabilmente, era stata disattesa dal legislatore delegato, non contemplando l'art 45 del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, il "legittimo sospetto di turbamento dello svolgimento del processo che, invece, era espressamente previsto dal citato principio".

10. - Se la differenza tra "legittimo sospetto" e "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo" è quella appena vista e se la seconda formula è, con certezza, meno ampia, meno comprensiva, della formula "legittimo sospetto" dell'art. 55 dell'abrogato codice di procedura penale e, pertanto, della formula che le due leggi delega n. 108 del 1974 e n. 81 del 1987 volevano si inserisse nella relativa norma del nuovo codice di procedura penale, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 45 c.p.p. in riferimento all'art. 2 n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, è conseguenza necessaria, tanto più ove si consideri che "la terzietà e l'imparzialità del giudice , già affermate dalla Carta Costituzionale, sono state espressamente ribadite dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, aggiunto - come il primo, il terzo, il quarto e il quinto - dall'art. 1 della Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, comma secondo il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di

parità, davanti a giudice terzo e imparziale".

In definitiva, quindi, il contenuto fortemente riduttivo della previsione normativa espressa con l'art. 45 c.p.p. non è sovrapponibile all'area del "legittimo sospetto", e, d'altronde, la corretta applicazione di quella norma ha reso manifesta non solo la disarmonia con la legge delega, ma anche la lacuna normativa rispetto a tutte le possibili cause che possono porre in pericolo l'imparzialità del giudice e la libertà di determinazione delle parti e dei testimoni.

Nè tale lacuna può essere colmata in questa sede dilatando la potenzialità interpretativa dell'art. 45, perchè ciò equivarrebbe disattendere il contenuto della norma, negare valenza preclusiva ai presupposti tassativamente fissati e, quindi, sconfinare, come si è già avuto occasione di rilevare, oltre il punto critico delle possibili interpretazioni adeguate.

11. - La sollevata questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante.

È da premettere che gli imputati, specialmente il Berlusconi e il Previti, nelle loro richieste di rimessione hanno ravvisato la grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e da pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in una nutrita serie di fatti, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice e sulla libera determinazione delle parti e dei testimoni nei processi in corso presso il Tribunale di Milano".

Secondo i richiedenti, il primo, e il più significativo, di questi fatti è stato l'essersi trasformata la procura della Repubblica di Milano in un vero e proprio organismo politico "tale da condizionare, in certi momenti "drammatici, le stesse Istituzioni repubblicane", come si legge nel ricorso del Previti. Procura che, oltre a consentire continue prodezze concernenti, in molti casi, perfino notizie coperte dal segreto investigativo, ha rilasciato, dal dicembre 1993 al gennaio 2002, in particolare con il dott. Borrelli, capo della stessa, non poche dichiarazioni nei confronti e, spesso, contro gli imputati Berlusconi e Previti. Quelle dichiarazioni e le successive iniziative assunte dal dott. Borrelli nell'ottobre 2001 - iniziative che avevano coinvolto magistrati della procura e giudici per "studiare una strategia contro gli imputati Berlusconi e Previti" - sono state, poi, il segno della politicizzazione della magistratura milanese.

Le dichiarazioni, culminate nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del 12 gennaio 2002, tenuto dal dott. Borrelli nella sua qualità di procuratore generale presso la Corte di appello di Milano sono state, inoltre, accompagnate da una insistente campagna di stampa e da numerose manifestazioni di piazza, quali la manifestazione organizzata al "Palavobis" il 23 febbraio 2002 e il "girotondo" intorno agli uffici giudiziari di Milano il 26 gennaio 2002, nel corso delle quali migliaia di persone hanno inveito "con accenti durissimi, contro il Presidente del Consiglio in carica, in nome della parola d'ordine "resistere, resistere, resistere", lanciata dal dott. Borrelli nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 2002".

Hanno assunto, infine, il valore di eloquente sintomo del pericolo della non imparzialità e della mancanza di serenità dei giudici non pochi provvedimenti *contra legem* presi dai due collegi.

12. - Ebbene, i difensori, nel proporre la questione di legittimità costituzionale, hanno osservato che, ove non dovesse ravvisarsi il pericolo concreto di quella coartazione fisica o psichica, preclusiva di ogni scelta diversa dalla parzialità o dalla mancanza di serenità, nella quale consiste il pregiudizio della "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", la grave situazione locale, denunciata dagli imputati, giustificherebbe, quanto meno il ragionevole dubbio, il "legittimo sospetto" che il giudice possa non essere imparziale e sereno e che possano non essere serene le altre persone che partecipano al processo, secondo il significato che la dottrina e la giurisprudenza attribuiscono a questa più ampia formula ed è questa inequivoca prospettazione dei difensori che autorizza, senza ombra di dubbio, il giudizio di rilevanza della questione.

Se, infatti, dall'esame degli atti, allenati alle richieste di rimessione, dovesse emergere la grave situazione denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione, pur se non ha pregiudicato,

ovvero se non pregiudica, la libertà di determinazione del giudice e/o delle parti, così come questo pregiudizio viene e deve essere inteso, alla luce della corretta interpretazione dell'art. 45 c.p.p., è tale, però, da ingenerare almeno il forte sospetto, nel senso attribuito al termine dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della non imparzialità del giudice o della non serenità delle persone che partecipano al processo, queste sezioni unite non sarebbero in grado di decidere, sulla base della normativa vigente, non consentendolo il testo del codice perchè privo del riferimento, pur previsto dalla legge delega al "legittimo sospetto" e dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione.

13. - Ciò premesso, disposta la riunione dei procedimenti, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p. in riferimento all'art. 2, n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il "legittimo sospetto"; va disposta la sospensione del procedimento e va rigettata la richiesta di sospensione dei processi non sussistendone i presupposti, essendosi queste sezioni unite limitate a prendere atto della prospettazione dei difensori prescindendo da ogni valutazione critica della denunciata situazione locale.

### **P. Q. M.**

La Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite,

Dispone la riunione dei procedimenti nn. 8884/2002, 8951/2002, 8960/2002, 9829/2002, 9830/2002, 11387/2002, 14504/2002, 14829/2002, 16002/2002, al n. 8772/2002.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p., in riferimento all'art. 2, n. 17 legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il "legittimo sospetto".

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953. Visto l'art. 47, comma 2, c.p.p.;

Rigetta la richiesta di sospensione dei processi.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2002.

Il Primo Presidente: Marvulli

Il consigliere estensore: Battisti

**Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2002**